



Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Dipartimento di Giurisprudenza Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Posti riservati studenti non comunitari: 10

REGOLAMENTO DIDATTICO

del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in

GIURISPRUDENZA

Classe LMG/01

Anno Accademico 2023-2024

Rev. CoCdS del 16/06/2023

Denominazione del Corso di Studio: Giurisprudenza
Classe di appartenenza: LMG/01
Durata: 5 anni
Struttura di riferimento: Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di riferimento: Giurisprudenza
Sede didattica: Campus Sant'Ignazio e Campus Aresu
Coordinatore: Prof.ssa Giuseppina De Giudici
Sito web: https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31.page
Lingua di erogazione della didattica: italiano
Modalità di erogazione della didattica:
Accesso: libero





Sommario

Art. 1 Premesse e finalità	3
Art. 2 Organi del Corso di studio	3
Art. 3 Commissione didattica	3
Art. 4 Altri organi	3
Art. 5 Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio	4
Art. 6 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	4
Art. 7 Percorso formativo	5
Art. 8 Tipologia delle attività didattiche	5
Art. 9 Docenti del Corso	6
Art. 10 Programmazione degli accessi	6
Art. 11 Requisiti e modalità d'accesso	6
Art. 12 Requisiti e modalità d'accesso per gli studenti stranieri	7
Art. 13 Iscrizione al Corso	
Art. 14 Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi, abbreviazioni di Corso	8
e recupero delle carriere pregresse per rinuncia o decadenza	8
Art. 15 Tirocini curricolari	
Art. 16 Anticipazione del tirocinio obbligatorio per le professioni legali	9
Art. 17 Crediti formativi	9
Art. 18 Propedeuticità	10
Art. 19 Obblighi di frequenza	10
Art. 20 Conoscenza della lingua straniera	10
Art. 21 Verifiche del profitto	11
Art. 22 Periodo di studio all'estero	12
Art. 23 Orientamento e tutorato	12
Art. 24 Prova finale	12
Art. 25 Valutazione delle attività didattiche	13
Art. 26 Assicurazione della qualità	14
Art. 27 Trasparenza e modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti	14
Art. 28 Diploma Supplement	14
Art. 29 Contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio	14
Art. 30 Norme finali e transitorie	15



Art. 1 Premesse e finalità

- 1. Il presente Regolamento (RD-CdS) disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Corso di studio (CdS) in Giurisprudenza, che afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuri diche e Politiche (SEGP) dell'Università di Cagliari.
- 2. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Corso (CdS) in conformità all'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, in base al D.M. 270/2004, allo Statuto d'Ateneo, al Regolamento Didattico d'Ateneo (RDA), al Regolamento Carriere Amministrative degli Studenti e alla L. 264/1999 relativa alla programmazione degli accessi.

Art. 2 Organi del Corso di studio

- 1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Università di Cagliari, sono organi del CdS:
 - a) il Consiglio del Corso di studio (art. 43 Statuto Ateneo);
 - b) il Coordinatore del Corso di studio (art. 45 Statuto Ateneo).

Art. 3

Commissione didattica

- 1. La Commissione didattica (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 comm did.page) svolge funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica.
- 2. La Commissione didattica è presieduta dal Coordinatore o da un suo delegato ed è composta, oltre al presidente, da:
 - a) un docente designato dal Consiglio del CdS tra i docenti del Consiglio medesimo;
 - b) due studenti eletti tra i rappresentanti nel Consiglio del CdS dai rappresentanti nel Consiglio medesimo.

Art. 4 Altri organi

- 1. Per tutte le attività inerenti ai processi di monitoraggio, accreditamento, assicurazione e gestione della qualità, il CdS si avvale:
 - a) del Referente per la qualità, nominato dal Consiglio del CdS
 - (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_referent.page);
 - b) della Commissione di autovalutazione (CAV), nominata dal Consiglio del CdS
 - (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 comm autoval.page);
 - c) del Comitato d'indirizzo, nominato dal Consiglio del CdS
 - (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 com ind.page);
 - d) della Commissione pratiche studenti, nominata dal Consiglio del CdS
 - (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 comm prat stud.page);
 - e) della Commissione per l'internazionalizzazione nella composizione specifica per i Corsi afferenti
 - al Dipartimento di Giurisprudenza, approvata dal Consiglio del CdS
 - (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 comm intern.page).





2. Il Consiglio del CdS può istituire ulteriori Commissioni con l'incarico di analizzare e istruire le attività relative a specifiche funzioni del Consiglio.

Art. 5 Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio

- 1. Il CdS mira a garantire l'acquisizione di una compiuta conoscenza dell'ordinamento giuridico sia nazionale che sovranazionale, nonché la conoscenza degli strumenti storici, giuridici, culturali indispensabili per la comprensione della società odierna nelle sue molteplici dimensioni (istituzionale, sociale, culturale, economica, politica, oltre che giuridica). Tale formazione giuridica agevola l'acquisizione delle capacità di applicare conoscenze e competenze con perizia, coerenza e autonomia di giudizio, in modo adeguato alle diverse situazioni in cui il giurista si troverà a operare.
- 2. Gli obiettivi formativi di cui al comma 1 interessano quattro fondamentali aree di apprendimento, che comprendono: 1) l'area delle discipline storico-filosofiche: 2) l'area delle discipline privatistiche; 3) l'area delle discipline pubblicistiche; 4) l'area dell'ordinamento internazionale e del diritto dell'Unione europea.
- 3. Le attività didattiche afferenti alle diverse aree di apprendimento sono funzionali al conseguimento di una formazione interdisciplinare e allo sviluppo dell'autonomia di giudizio, nonché al miglioramento delle capacità logico-interpretative e di analisi casistica, fondamentali per la qualificazione giuridica delle fattispecie, oltre che per la comprensione dei testi giuridici.

Art. 6

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

- 1. Il CdS prepara allo svolgimento delle diverse attività che richiedano una compiuta conoscenza in campo giuridico, con elevati livelli di responsabilità. Oltre alla formazione specialistica indispensabile per l'accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio, il CdS offre una solida preparazione giuridica per l'impiego presso la pubblica amministrazione, o per attività di consulenza, gestione e rappresentanza presso imprese private o strutture impegnate nel terzo settore, nonché presso organizzazioni internazionali.
- 2. Le classificazioni ISTAT delle professioni riportano i seguenti profili e sbocchi occupazionali per i laureati in Giurisprudenza:
 - Profilo professionale: avvocati. I professionisti rientranti in tale categoria rappresentano e tutelano gli interessi di persone, enti e organizzazioni nelle diverse sedi legali e nei diversi gradi di giudizio (civile, penale e amministrativo), forniscono consulenza e redigono atti e contratti di natura legale.
 - Profilo professionale: notai. I professionisti rientranti in tale categoria ricevono e redigono gli atti tra vivi e di ultima volontà; attribuiscono loro pubblica fede; li conservano; ne rilasciano copia, estratti e certificazioni; accertano la volontà dei contraenti, garantendo la legalità dell'atto; consigliano le parti sulle modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati; verificano la legalità dei contenuti degli accordi e delle transazioni.
 - Profilo professionale: magistrati. I professionisti rientranti in tale categoria amministrano la giustizia penale, civile e amministrativa nei diversi gradi del processo; accertano le condizioni dell'azione penale e la esercitano; controllano la liceità e la congruenza alle leggi e ai regolamenti della spesa pubblica.





- Profilo professionale: esperti legali nelle imprese. Le professioni rientranti in tale categoria gestiscono gli aspetti legali delle attività delle imprese; redigono documenti, contratti e altri atti legali; forniscono consulenza legale alla struttura di appartenenza.
- Profilo professionale: esperti legali negli enti pubblici. I professionisti rientranti in questa unità affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni o della stessa Amministrazione Pubblica, redigendo documenti, contratti e altri atti legali, fornendo consulenze in materia legale alle strutture di appartenenza.
- Profilo professionale: Specialisti della gestione nella pubblica amministrazione. I professionisti rientranti in tale categoria coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle agenzie e delle autorità, delle Università, degli Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri nell'ambito delle attività amministrative che svolgono e delle procedure loro affidate, curano l'attuazione di progetti, coordinano le attività del personale subordinato.

Art. 7

Percorso formativo

- 1. La durata normale del CdS è di 5 (cinque) anni. Le attività didattiche sono distribuite in due semestri, secondo il calendario stabilito dal Consiglio del CdS nel rispetto della complessiva programmazione approvata dalla Facoltà di SEGP, in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo.
- 2. Il CdS propone quattro indirizzi a scelta dello studente:
 - Professioni legali;
 - Economico-privatistico, impresa e turismo;
 - Istituzioni e amministrazioni pubbliche;
 - Internazionale, europeo e comparato.

La procedura per la scelta dell'indirizzo è indicata sul sito web della Segreteria studenti al link https://segreterie.unica.it/cdsgiuridici/scelta-indirizzo-lmcu-giurisprudenza/.

3. Il Piano di studi è pubblicato annualmente sul sito web del CdS al link https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_22.page.

Art. 8

Tipologia delle attività didattiche

- 1. Il percorso di studio si articola in insegnamenti e attività formative a scelta dello studente (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 22.page).
- 2. I programmi degli insegnamenti sono riportati nell'apposita pagina web del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_21.page).

Oltre alle tradizionali lezioni frontali, gli insegnamenti possono comprendere attività seminariali, con la partecipazione di docenti ed esperti del settore, nonché esercitazioni finalizzate allo studio e alla discussione di casi pratici, anche secondo il modello delle cliniche legali, in base alle esigenze di apprendimento delineate nelle schede dei programmi di ciascun insegnamento.

- 3. Le "Attività formative a scelta dello studente" possono consistere in:
 - a) esami a libera scelta tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo;





- b) corsi formativi;
- c) seminari;
- d) tirocini;
- e) cliniche legali e altre attività formative speciali, quali, in via esemplificativa:
- procedimenti simulati (processo, negoziazione);
- laboratori giuridici e/o di tecnica giuridica (ricerca giuridica, redazione di atti giuridici);
- iniziative di preparazione allo svolgimento di prove scritte e alla redazione di atti e pareri;
- iniziative tendenti a valorizzare le capacità di concreta utilizzazione dei concetti e delle tecniche giuridiche.
- 4. Coloro che hanno svolto il servizio civile nazionale possono richiederne il riconoscimento in crediti formativi: il Consiglio di Corso valuterà l'attinenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del Corso di Studi (art. 23 RDA) e potrà riconoscere sino ad un massimo di 9 CFU da imputare sulle attività a libera scelta dello studente
- 5. Ciascuna attività formativa deve essere previamente approvata dal Consiglio di Corso, che ne accredita lo svolgimento, stabilendo i CFU ad essa attribuibili. Potranno essere approvate solo attività coerenti con il progetto formativo del CdS. L'acquisizione dei relativi CFU è subordinata al superamento di un esame o di altra forma di valutazione finale.
- 6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al RDA.

Art. 9 Docenti del Corso

1. L'elenco dei docenti del Corso di Studi è riportato nell'apposita pagina web del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs_1_31_14.page).

Art. 10 Programmazione degli accessi

1. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è ad accesso libero.

Art. 11 Requisiti e modalità d'accesso

- 1. Per l'accesso al CdS è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
- 2. È altresì necessario sostenere la prova di accesso: tale prova si svolge mediante test online (TOLC-SU) in modalità TOLC@CASA e TOLC ALL'UNIVERSITA' (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 iscriversi.page) ed è gestita dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). La prova consiste nella somministrazione di un test individuale composto da quesiti selezionati automaticamente dal Database CISIA TOLC, articolati in diverse sezioni: I) Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (30 quesiti e 60 minuti a disposizione); II) Conoscenze e competenze acquisite negli studi (10 quesiti e 20 minuti a disposizione); III) Ragionamento logico (10 quesiti e 20 minuti a disposizione); IV) Inglese (30 quesiti e 15 minuti a disposizione).





- 3. Il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova è di 20 punti su 40 così ripartiti: 15 punti su 30 per risposte alle domande della sezione "Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana" e 5 punti su 10 per risposte alle domande della sezione "Ragionamento logico". Per la valutazione della prova viene attribuito: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta omessa; 0, 25 punti per ogni risposta errata. In ogni caso le risposte date alle domande comprese nelle sezioni "Conoscenze e competenze acquisite negli studi" e "Inglese" non rilevano ai fini del punteggio complessivo.
- 4. Il mancato superamento della prova comporta un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). L'eventuale esito negativo della stessa non impedisce allo studente di immatricolarsi al CdS.
- 5. L'obbligo formativo si intende colmato con la frequenza almeno dell'80% delle lezioni del corso di Nozioni giuridiche fondamentali, erogato prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico, e col superamento della prova finale. Lo studente che non frequenta il corso di Nozioni giuridiche fondamentali e/o non supera la prova e/o non sostiene la prova finale, colma l'OFA col superamento dell'esame di Istituzioni di diritto Romano o di Filosofia del Diritto.
- 6. È esonerato dalla prova di accesso lo studente già in possesso di una laurea o che, in sede di passaggio di Corso o di trasferimento da altro Ateneo, abbia ottenuto la convalida di almeno due esami di profitto. È altresì esonerato dalla prova d'accesso lo studente rinunciatario o decaduto che ottenga la convalida di almeno due esami di profitto e coloro che, negli ultimi tre anni accademici, abbiano sostenuto un test TOLC SU, o per l'accesso ai Corsi di studio umanistici o per l'accesso a Corsi di Studio giuridici, raggiungendo le soglie di punteggio richieste dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Art. 12

Requisiti e modalità d'accesso per gli studenti stranieri

- 1. È ammessa l'iscrizione dei cittadini europei, extraeuropei soggiornanti in Italia o italiani con titolo di studio estero. Prima dell'immatricolazione, costoro dovranno produrre presso la Segreteria studenti dei Corsi Giuridici il titolo finale originale degli studi secondari, tradotto, legalizzato e munito di dichiarazione di valore a cura della competente Rappresentanza Diplomatica Italiana. È ammessa, inoltre, l'iscrizione dei cittadini non europei residenti all'estero nel rispetto del limite indicato nel Manifesto generale degli studi e corrispondente al numero dei posti riservati annualmente al CdS dagli organi accademici.
- 2. Le modalità per l'immatricolazione di cui al comma 1 sono riportate nel sito della Segreteria studenti dei Corsi Giuridici (http://segreterie.unica.it/scienzegiuridiche/studenti-stranieri/).
- 3. In ogni caso, ai fini dell'immatricolazione al CdS, gli studenti stranieri dovranno essere in possesso di un titolo finale degli studi secondari conseguito al termine di almeno 12 anni di scolarità. In assenza di tale requisito, si dovrà produrre certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami del primo anno di studio universitario, nel caso di sistema scolastico locale articolato in undici anni, ovvero certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale articolato in dieci anni.





Art. 13 Iscrizione al Corso

- 1. Le modalità, i termini e la documentazione da predisporre per la domanda di iscrizione, sono indicati annualmente nel Manifesto generale degli studi (https://www.unica.it/unica/it/futuri studenti s01 ss02.page). Si può procedere all'iscrizione dopo la pubblicazione) del Manifesto degli Studi ed entro il termine indicato nel Manifesto stesso L'entità delle tasse da versare è indicata nel Regolamento per la contribuzione studentesca emanato annualmente.
- 2. Le istanze relative ai recuperi della carriera pregressa, ai trasferimenti, alle abbreviazioni e ai passaggi di Corso devono essere presentate on line dallo studente tramite l'area riservata (https://unica.esse3.cineca.it/Home.do). Tali istanze devono essere presentate entro il termine indicato nel Manifesto generale degli studi.

Art. 14

Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi, abbreviazioni di Corso e recupero delle carriere pregresse per rinuncia o decadenza

- 1. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro CdS, di abbreviazione di Corso e di recupero della carriera pregressa per rinuncia o decadenza, il Consiglio del CdS delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, nella misura massima possibile, dopo aver valutato l'eventuale obsolescenza degli studi già compiuti.
- 2. Qualora i crediti formativi precedentemente maturati in ciascun settore scientifico-disciplinare siano inferiori ai CFU previsti dal CdS per i medesimi settori, il Consiglio del CdS delibera sul numero dei crediti mancanti che dovranno essere integrati tramite moduli da concordare con i docenti di riferimento. Per il riconoscimento dei crediti lo studente dovrà allegare all'istanza l'indicazione degli esami superati e, se richiesto, copia dei relativi programmi.
- 3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti in altre carriere universitarie comporta l'iscrizione:
 - al primo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 0 e 36
 - al secondo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 37 e 82;
 - al terzo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 83 e 132;
 - al quarto anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 133 e 192;
 - al quinto anno, qualora si riconosca un numero di crediti superiore a 192.

Per determinare il numero dei crediti riconoscibili il CdS tiene conto dei soli CFU maturati attraverso il superamento degli esami obbligatori.

- 4. La Commissione Pratiche Studenti istruisce le pratiche elaborate dalla Segreteria Studenti ai fini della delibera del Consiglio del CdS.
- 5. Possono presentare istanza per l'immatricolazione con abbreviazione di Corso gli studenti in possesso di altra laurea e quanti abbiano interrotto la carriera per rinuncia o decadenza. In aggiunta ai normali adempimenti previsti per gli studenti che si immatricolano per la prima volta, dovrà essere presentata on line un'autocertificazione con l'indicazione del Corso di studio, della Facoltà e dell'Ateneo presso il quale è stata svolta la precedente carriera, degli esami di cui si chiede la convalida, del relativo settore scientifico disciplinare, dei CFU maturati, della data di sostenimento degli esami e della votazione riportata.





6. La valutazione dell'obsolescenza degli studi compiuti in precedenti carriere e la convalida dei CFU in esse acquisiti, è operata secondo le seguenti regole:

Obsolescenza	Esami da 15 CFU	Esami da 12 CFU	Esami da 9 CFU	Esami da 6 CFU
Fino a 8 anni	Convalida piena	Convalida piena	Convalida piena	Convalida piena
Da 9 a 14 anni	Convalida 12 CFU (-3)	Convalida 10 CFU (-2)	Convalida 7 CFU (-2)	Convalida 5 CFU (-1)
Da 15 a 20 anni	Convalida 10 CFU (-5)	Convalida 8 CFU (-4)	Convalida 6 CFU (-3)	Convalida 4 CFU (-2)
Oltre i 20 anni	Convalida 7 CFU (-8)	Convalida 6 CFU (-6)	Convalida 4 CFU (-5)	Convalida 3 CFU (-3)

7. Per le materie storiche e filosofiche non si valuta l'obsolescenza.

Art. 15 Tirocini curricolari

- 1. Il percorso di studio prevede la possibilità di svolgere tirocini curricolari facoltativi presso enti pubblici o privati, imprese e studi legali con i quali il CdS ha stipulato apposite convenzioni (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 23.page). Lo svolgimento dei tirocini rientra tra le "Attività formative a scelta dello studente", di cui all'art. 8 RD-CdS, per un max di 12 CFU.
- 2. Possono accedere al tirocinio gli studenti che abbiano maturato almeno 135 CFU.

Art. 16 Anticipazione del tirocinio obbligatorio per le professioni legali

- 1. Per gli studenti dell'ultimo anno di corso è prevista la possibilità di anticipare di un semestre la pratica notarile (d.lgs. n. 166/2006).
- 2. Per gli studenti iscritti al quinto anno di corso o al primo anno fuori corso è prevista la possibilità di anticipare di un semestre il tirocinio per la professione forense (LL. n. 27 e 247 del 2012 e D. Ministero Giustizia, n. 70 del 2016).
- 3. I tirocini di cui ai commi precedenti non comportano la maturazione di CFU.
- 4. Per maggiori informazioni, consultare il seguente link https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 23.page

Art. 17 Crediti formativi

- 1. A ciascun credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente.
- 2. La media annuale di impegno complessivo dello studente corrisponde convenzionalmente a 60 CFU.
- 3. Nel numero di ore standard corrispondente a 1 CFU rientrano:
 - a) 8 ore di lezione o di attività formative equivalenti;
 - b) le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 totali, comprendono lo studio individuale.
- 4. Inoltre, si considerano corrispondenti a 1 CFU, salvo diverse indicazioni normative:
 - a) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - b) 25 ore di tirocinio.





- 5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente col superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze maturate, secondo le regole di cui all'art. 8, commi 2 e ss., e all'art. 21 del presente RD-CdS.
- 6. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 D.M. 270/04, possono essere riconosciuti dal Consiglio del CdS crediti formativi derivanti da conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è pari a 12 complessivamente tra corsi di I livello e di II livello. Il riconoscimento sarà effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 18 Propedeuticità

- 1. In merito agli esami di profitto, gli studenti devono rispettare le propedeuticità indicate nella relativa pagina web del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 22.page).
- 2. Il mancato rispetto delle propedeuticità di cui al comma 1. comporta l'annullamento d'ufficio degli esami eventualmente sostenuti.
- 3. Propedeuticità di tipo sostanziale, come guida e orientamento per gli studenti, sono indicate nelle schede relative a ciascuna attività didattica (syllabus) (https://unica.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do).
- 4. Sono escluse propedeuticità all'interno del medesimo semestre dello stesso anno di Corso (art. 10, comma 8, RDA).

Art. 19 Obblighi di frequenza

- 1. Non sono previsti obblighi di frequenza per gli insegnamenti. La frequenza è comunque fortemente consigliata per agevolare il processo di acquisizione delle conoscenze e delle competenze inerenti a ciascun insegnamento.
- 2. Per gli studenti frequentanti possono essere previste prove di apprendimento durante lo svolgimento dell'insegnamento («prove in itinere») (v. art. 21, comma 1, RD-CdS). Salvo diversa indicazione, la frequenza richiede la partecipazione almeno al 75% delle ore totali previste per l'attività didattica.
- 3. Per le "Attività formative a scelta dello studente" possono essere previsti obblighi di frequenza, nonché percentuali di ore di frequenza differenti da quelle di cui al comma precedente.
- 4. La verifica della percentuale minima di frequenza può essere effettuata anche tramite la raccolta delle firme di presenza dello studente.

Art. 20 Conoscenza della lingua straniera

1. Per gli studenti iscritti a partire dall'A.A. 2019/2020, è attivo il Progetto di Ateneo "Lingua Inglese UNICA-CLA", gestito dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) <u>unica.it - Progetto UNICA-CLA</u>





Coloro che sono in possesso di certificazioni internazionali possono presentare richiesta di riconoscimento seguendo la procedura riportata nel Vademecum pubblicato su <u>unica.it - Progetto UNICA-CLA</u>

Per le coorti precedenti il 2019/2020 è richiesto il conseguimento del Livello B1.

I crediti formativi universitari per le Conoscenze linguistiche di livello almeno intermedio (B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, QCER) devono essere conseguiti nella lingua inglese secondo una delle seguenti modalità:

- a) certificazione rilasciata dal Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.) di Cagliari;
- b) conseguimento dell'idoneità di lingua inglese, presso un Centro linguistico d'Ateneo;
- c) presentazione di un attestato di frequenza e profitto del corso di lingua inglese, rilasciato da uno dei seguenti Enti certificatori: Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, TRINITY, PEARSON (PT-Academic);
- d) sostenimento di un esame di Lingua inglese, di livello B1, erogato in altri Corsi di Studio dell'Ateneo
- 2. La presentazione di certificati/attestati diversi da quelli indicati al comma 1 non garantirà il riconoscimento automatico dei crediti previsti per le Conoscenze linguistiche. I CFU saranno riconosciuti previo accertamento da parte del CLA dell'equivalenza dei certificati/attestati prodotti a quelli indicati.
- 3. L'istanza di riconoscimento dei crediti per le Conoscenze linguistiche deve essere presentata entro cinque anni dal conseguimento del certificato/attestato.

Art. 21 Verifiche del profitto

- 1. Per ciascun insegnamento è previsto un esame di profitto alla fine del corso (art. 20, comma 3, RDA). L'esame può consistere in prove orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta, test con domande a risposta aperta o a scelta multipla. Per gli insegnamenti articolati in moduli, l'esame di profitto è unico (art. 22, comma 4, RDA). La valutazione finale è espressa con voto in trentesimi. Le modalità di svolgimento dell'esame di profitto sono pubblicizzate, prima dell'inizio dell'anno accademico, nelle pagine dedicate ai programmi degli insegnamenti (syllabus) del sito del CdS. Per gli studenti frequentanti possono essere previste «prove in itinere» (v. art. 19, comma 2, RD-CdS), comprese nella programmazione oraria del corso.
- 2. Per le Conoscenze linguistiche e per le Abilità informatiche è prevista l'attribuzione di un'idoneità.
- 3. Per le "Attività formative a scelta dello studente" sono previste specifiche forme di verifica finale del profitto, diverse dal superamento di un esame. Esse sono specificate nel syllabus di ciascuna attività approvata dal Consiglio e pubblicata nelle pagine del sito del CdS dedicate alle "Attività formative a scelta dello studente".
- 4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, RDA "non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato".
- 5. La possibilità di sostituire esami opzionali già sostenuti con altri esami opzionali può riguardare un massimo di due esami.
- 6. La regola di cui al comma 5 non si applica agli esami sostenuti all'estero durante i soggiorni Erasmus.





7. Ilcalendario degli pubblicato del CdS esami è sul sito web (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 17.page). Per i laureandi possono essere programmati appelli straordinari. La relativa procedura pubblicata sul sito web del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 24.page).

Art. 22

Periodo di studio all'estero

- 1. Gli studenti del CdS sono ammessi ai programmi di mobilità internazionale dell'Università di Cagliari. È possibile partecipare più volte alle attività Erasmus per un massimo di 24 mesi durante gli anni di frequenza del CdS. La mobilità per lo studio può durare uno o due semestri, quella per la ricerca per la tesi è normalmente di tre mesi. È anche possibile svolgere attività mista di ricerca e di studio.
- 2. L'elenco degli accordi Erasmus e le informazioni sui bandi e sulle selezioni sono pubblicati sul sito dell'ufficio Ismoka (https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss11.page).
- 3. Le modalità di iscrizione presso l'Università straniera e le altre attività connesse, compreso l'accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera, sono determinate dall'ufficio di cui al comma 2.
- 4. L'attività didattica da svolgere all'estero deve essere concordata con il CdS, attraverso la Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 comm intern.page).

Art. 23

Orientamento e tutorato

- 1. Il CdS partecipa alle attività di orientamento in ingresso promosse e organizzate dall'Università (art. 28 RDA) e dalla Facoltà di afferenza.
- 2. Il CdS svolge attività di orientamento e supporto agli studenti lungo i cinque anni del percorso di studio, tramite propri tutor d'anno (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 docenti tutor.page).
- 3. Il Consiglio cura l'orientamento anche tramite:
- a) un docente di riferimento per la valutazione della coerenza degli insegnamenti attivati in Ateneo con gli obiettivi formativi del CdS;
- b) un docente di riferimento per le "Attività formative a scelta dello studente";
- c) un docente di riferimento per i tirocini curricolari.
- 4. Il CdS si avvale inoltre della collaborazione del docente di riferimento del Dipartimento di Giurisprudenza per l'inclusione e la disabilità.
- 5. L'elenco dei referenti è consultabile al seguente link: https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 referent.page.

Art. 24

Prova finale

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver superato tutte le verifiche delle attività didattiche incluse nel Piano di studi e maturato i relativi CFU. La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto (tesi di laurea) in una materia scelta tra gli insegnamenti del CdS, previo parere favorevole del docente titolare dell'insegnamento prescelto. Nell'elaborato lo studente deve dimostrare





rigore metodologico, piena padronanza degli argomenti e dei temi affrontati, nonché capacità espositive adeguate all'attività del giurista nel campo delle professioni legali e dello studio scientifico del diritto.

- 2. L'elaborato finale è redatto in lingua italiana, ovvero in un'altra lingua su proposta del docente relatore, sentito il Coordinatore del Corso;
- 3. Il punteggio per la prova finale tiene conto del merito della tesi di laurea e può variare da 1 a 7 punti, in base alle seguenti valutazioni:

• sufficiente: da 1 a 3 punti

• media: da 4 a 5 punti

• buona: da 5 a 6 punti

• ottima: da 6 a 7 punti.

- 4. Il punteggio per il merito della tesi può superare eccezionalmente i 7 punti, e arrivare a un massimo di 9 punti, su proposta del docente relatore, previo deposito della tesi presso il competente ufficio della Facoltà, da effettuarsi almeno venti giorni prima della data fissata per le lauree. Il deposito deve essere accompagnato da un'analitica e motivata lettera di presentazione del docente relatore nella quale si dia conto dell'eccellenza del lavoro. La proposta del relatore deve essere condivisa e confermata entro i dieci giorni successivi da un docente individuato dal Coordinatore del CdS tra i docenti della materia o, in mancanza, tra i docenti delle materie appartenenti allo stesso macrosettore. Almeno una settimana prima dalla data fissata per le lauree, il competente ufficio della Facoltà comunica ai docenti del CdS l'avvenuto deposito della tesi, allegando copia della lettera di presentazione del docente relatore e del giudizio espresso dal docente individuato dal Coordinatore.
- 5. Il punteggio per la prova finale tiene conto, inoltre, della durata della carriera dello studente. In sede di laurea sono previste le seguenti premialità:
 - 3 punti per la laurea regolare in corso (5 anni);
 - 1 punto per la laurea entro il mese di luglio del primo anno fuori corso.

Nel calcolo della durata del Corso, ai fini dell'attribuzione della premialità, non si considera il periodo trascorso all'estero per svolgere programmi di mobilità internazionale dell'Università di Cagliari. Tale regola non si applica ai periodi di tirocinio. In nessun caso il punteggio massimo complessivo per l'esame di laurea può superare gli 11 punti.

- 6. Per i trasferimenti in ingresso con o senza passaggio di Corso e per i passaggi di Corso, ai fini dell'attribuzione della premialità di cui al comma 5, si terrà conto della data di prima immatricolazione, cioè della data di primo accesso all'Università. Per le abbreviazioni di Corso, si terrà conto della durata effettiva delle diverse carriere universitarie.
- 7. Ove lo studente sia iscritto a tempo parziale, la durata del Corso è calcolata nella misura del doppio della durata normale del CdS, secondo quanto disposto dall'art. 27 RDA.
- 8. La lode non costituisce punteggio aggiuntivo, ma è espressione del particolare merito della tesi. Essa è attribuita con giudizio unanime dei membri della Commissione di laurea, su proposta del docente relatore.

Art. 25

Valutazione delle attività didattiche

1. L'attività didattica svolta nell'ambito del CdS è sottoposta con frequenza periodica alla valutazione degli studenti. In particolare, sono oggetto di valutazione:





- a) il rapporto tra crediti e carico di studio e l'adeguatezza del materiale didattico di ciascun insegnamento;
- b) la docenza nel suo complesso;
- c) l'interesse per la disciplina e la soddisfazione rispetto al docente.
- 2. Il CdS e la Commissione didattica del CdS monitorano costantemente la qualità della didattica e dell'offerta formativa, tenendo conto delle opinioni degli studenti, pubblicate nel sito del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31 48.page).

Art. 26 Assicurazione della qualità

- 1. Il CdS è soggetto alle procedure di Assicurazione della Qualità stabilite dall'ANVUR.
- 2. Il Consiglio di Corso valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio dell'Ateneo, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantire l'efficacia complessiva della didattica erogata.
- 3. Ai fini indicati al comma precedente il CdS si avvale del Referente della Qualità e della CAV.

Art. 27

Trasparenza e modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti

- 1. Tutte le informazioni relative al CdS, ai suoi organi (artt. 2-4 RD-CdS), ai docenti, alla didattica, al sistema di assicurazione della qualità e quelle relative ai rappresentanti degli studenti sono pubblicate sul sito del CdS (https://www.unica.it/unica/it/crs 1 31.page).
- 2. Ulteriori informazioni sono rese dalla Segreteria didattica e/o dalla Segreteria studenti dei Corsi Giuridici.

Art. 28 Diploma Supplement

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, a richiesta, come supplemento al diploma di Laurea, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il (https://www.unica.it/unica/it/studenti s08 ss11.page). Nel Diploma Supplement ("Supplemento al Diploma") sono riportate le principali informazioni relative agli studi compiuti per il conseguimento del titolo.

Art. 29

Contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio

- 1. Secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, attuativo della Legge n. 33 del 12 aprile 2022, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", a partire dall'Anno Accademico 2022/2023, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai diversi livelli della istruzione universitaria, è prevista la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore all'interno dello stesso Ateneo oppure appartenenti ad Atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, anche esteri.
- 2. Nel caso di contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio, qualora lo studente abbia già maturato





CFU nel corso di prima iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento delle attività formative svolte; nel caso di attività formative mutuate, il riconoscimento è concesso automaticamente.

- 3. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un Corso di Studio, il CdS facilità la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta.
- 4. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 30 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente RD-CdS si rinvia alla normativa vigente.